

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA DI RIPOSO CASA PROTETTA/COMUNITÀ' ALLOGGIO PER ANZIANI**

Il giorno\_\_\_\_\_ del mese di\_\_\_\_\_ dell'anno\_\_\_ nei locali\_\_\_\_\_ tra l'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini legalmente rappresentata dal Sig \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ e il sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente..... con sede in \_\_\_\_\_ iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n.22/86,giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n del per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia Casa di riposo/Casa protetta/Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n ..... posti letto.

### **PREMESSO**

- che l'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini, in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti gestori, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione negli artt. 16, 4° comma, lett. c), 20 e 23 della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), nonché nella circolare ass.to Enti locali 27/06/1996, nr.8, pubblicata sulla GURS nr. 40/96, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente gestore prescelto;
- che nel rispetto delle direttive emanate dall'assessorato reg.le Enti locali con circolare 27/06/1996, nr. 8, pubblicata sulla GURS 10/08/1996, nr.40, richiamata dallo stesso Ass.to nella nota prot. nr. 548 del 6/04/2005, la stipula della convenzione, nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti, costituisce adempimento obbligatorio ove si scelga per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti,
- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle ASP e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

- che il predetto Ente Gestore si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico- amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto ed utenza***

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Gestore per la gestione della casa di riposo/casa protetta/comunità alloggio sita in via in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti nel comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione del numero di .....unità, compatibilmente con la disponibilità, in relazione alla capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale, documentata dal registro delle presenze.

Nel caso in cui, alla data della sottoscrizione del presente atto, presso la struttura vi siano ospiti a carico di questo comune con formale autorizzazione, ne sarà mantenuto il relativo numero nel limite del rispetto di ricettività previsto dall'Autorità regionale. In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse dall'Ente Gestore, senza la predetta formale autorizzazione.

L'Ente Gestore si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

### **Art 2**

#### ***Modalità di ammissione***

L'Ente Gestore si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale o ai sensi dell'art 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo. L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere, nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente Gestore è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente Gestore al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero. L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente gestore per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente gestore è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale

ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente gestore, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero. Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente gestore, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione a l'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'ASP cui nel prosieguo l'ente gestore dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

### **Art. 3**

#### ***Modalità di dimissione***

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell' A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente gestore a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente gestore ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### **Art. 4**

#### ***Modalità d'intervento***

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente gestore si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessario allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo – una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
  - ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
  - a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
  - ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per un normale ritmo di vita degli ospiti finalizzata ad una serena permanenza in istituto;
  - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
  - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
  - a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
  - a redigere per ciascun ospite un piano individualizzato di assistenza, indicando in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità di intervento ed un piano delle verifiche periodiche con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
  - a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
  - a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
  - a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
  - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.
  - all'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.
- A nessun titolo l'Ente Gestore potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

## **Art. 5** **Personale**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente gestore si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

*Casa di riposo/casa protetta*

- a) un direttore coordinatore, responsabile della struttura;
  - b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  - c) un assistente sociale (anche in convenzione);
  - d) ausiliari servizi tutelari:
- casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali.
  - casa protetta (o nuclei protetti all'interno di C.R.): 1 per 12 utenti per due turni contrattuali.

L'Ente gestore si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);

e) ausiliari servizi generali:

casa di riposo/casa protetta: 1 per 20 utenti.

L'Ente gestore si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale).

f) infermiere professionale:

- casa di riposo: una unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

- casa protetta: 1 per 20 utenti per due turni contrattuali garantendo la presenza di 1 unità nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore (all'interno del turno contrattuale);

g) un addetto lavanderia – stireria - guardaroba - casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

- casa protetta: 1 per 30 ospiti.

h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti; oltre gli 80, un altro ausiliario;

i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;

l) un portinaio custode-centralinista;

m) un medico in convenzione;

n) un animatore in convenzione;

o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, ecc).

#### *Comunità alloggio*

Con riguardo alla tipologia Comunità alloggio per anziani ed adulti inabili siccome definita dallo standard regionale e dal regolamento-tipo per l'accoglienza di 8/10 soggetti in strutture inserite nel normale contesto abitativo (appartamenti di civile abitazione), in parte autogestite dagli stessi ospiti, ove possibile, è da prevedersi la presenza del seguente personale:

a) 1 operatore sociale responsabile della comunità con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

b) 1 operatore socio-assistenziale od ausiliario per i servizi tutelari;

c) 1 ausiliario;

d) 1 infermiere professionale (ad ore e/o in convenzione) con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

e) 1 assistente sociale ad ore e/o in convenzione, qualora il responsabile non sia già in possesso dello specifico titolo;

f) altre figure in convenzione per specificare attività o necessità (psicologo, terapeuta della riabilitazione, animatore, barbiere, ecc...).

L'Ente gestore si impegna ad assicurare la presenza nelle ore notturne di una unità con compiti di vigilanza e di aiuto tra le figure sopra elencate.

L'Ente gestore deve garantire che il personale utilizzato sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita all'atto della stipula della convenzione.

In presenza di un numero di ospiti inferiore a quello previsto nei rapporti su indicati deve essere comunque assicurata la presenza dell'unità di base del personale indicato.

### **Art. 6**

#### ***Trattamento economico***

Al personale impiegato dall'Ente gestore con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'ente gestore deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione.

## **Art 7**

### ***Prescrizioni***

Il personale dell'Ente gestore addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione/preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

## **Art. 8**

### ***Limiti capacità ricettiva***

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

## **Art. 9**

### ***Fruizione del servizio pubblico***

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente gestore.

## **Art. 10**

### ***Assenza per ricovero in ospedale***

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite deve essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente gestore si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A. C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente gestore dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

## **Art. 11**

### ***Continuità del servizio***

L'Ente gestore si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

## **Art 12**

### ***Volontariato***

L'Ente gestore nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al

rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente gestore può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

### **Art. 13**

#### ***Partecipazione dell'utenza***

L'A.C. promuove incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato. L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

### **Art.14 Corrispettivo del servizio**

#### ***Casa di riposo/casa protetta***

L'A.C. corrisponderà all'Ente gestore per ciascun assistito, esclusivamente durante il periodo di permanenza, la retta giornaliera di € \_\_\_\_\_ per strutture sino a 50 posti (€ \_\_\_\_\_ con ricettività superiore) sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente gestore sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € \_\_\_\_\_ per vitto e € \_\_\_\_\_ per oneri generali compresi quelli del personale. L'A.C. provvedere a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente gestore;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente gestore è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

#### ***Comunità alloggio***

L'A.C. corrisponderà all'Ente gestore per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, ove l'Ente gestore sia tenuto, e da idonea dichiarazione attestante il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente gestore:

- a) un compenso fisso mensile di € \_\_\_\_\_ per ogni utente effettivamente ospitato ed autorizzato dal Comune, da liquidare con le modalità riportate all'art.16 "Rimborsi";
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza in € \_\_\_\_\_, da liquidare con le modalità riportate all'art.16 " Rimborsi";

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

### **Art. 15**

#### **Compartecipazione dell'utente**

L'importo di cui all'art. 14 sarà corrisposto per intero alla struttura ospitante solo per i soggetti privi di reddito, salvo azione di rivalsa da parte del Comune sugli obbligati per legge. I soggetti con reddito proprio comparteciperanno al costo del servizio secondo la normativa vigente e sarà versata direttamente alla struttura ospitante.

### **Art.16**

#### **Rimborsi**

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A. C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente gestore il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede trimestralmente dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, al fine di verificarne la regolarità contributiva.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1/01/2008 nr. 40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:[comune.sangiovannigemini@pec.it](mailto:comune.sangiovannigemini@pec.it), mentre la fatturazione dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio ai sensi del D.M. n. 55 del 2013.

E' fatto obbligo all'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

### **Art. 17 Integrazione retta**

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'art. 14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza ai sensi dell'art.17, legge regionale n. 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei



cui confronti l'A.C. provvedere ad esercitare azione di rivalsa previo consenso da parte dell'ASP di riferimento.

#### **Art. 18**

##### ***Corrispettivi per ricoveri diurni***

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

#### **Art. 19**

##### ***Durata della convenzione***

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente gestore e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti della Comunità Alloggio, l'autorizzazione al funzionamento da parte dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, delle Autonomie Locali o nel caso in cui l'ospite venisse dimesso su prescrizione degli Organi Giudiziari competenti o su parere del Servizio Sociale del Comune di residenza .

#### **Art 20**

##### ***“ Obblighi dell'Ente Gestore –verifica del servizio -Recesso dalla convenzione”***

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.38 del decreto legislativo n.163/2006;
- la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art.39 del decreto legislativo n.163/2006;
- a) decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
- b) elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;

L'Ente gestore si impegna a :

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali,regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro , con riferimento sia al personale interno che agli utenti;

c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs nr.196/03.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;

d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza trimestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente gestore, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### **Art.21**

##### ***Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo n.81 del 09/04/2008***

Con riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5 del D.lgs 9/04/2008, n.81 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione. Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.lgs nr.81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

#### **Art. 22**

##### **Osservanza piano triennale prevenzione della corruzione cod. di comportamento**

L'ente si impegna a osservare quanto previsto nel "piano triennale prevenzione della corruzione" approvato con delibera G.M. n. 9 del 23/01/2019 per gli anni 2019/2020/2021 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Ente prende atto di quanto contenuto nel DPR n.62/2013 nonché del Codice di Comportamento Integrativo adottato dal comune di San Giovanni Gemini con atto deliberativo G:M. n. 103 del 25/10/2013, e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni in essa riportate. L'inosservanza di tali disposizioni comporterà la risoluzione del presente atto.

**Art.23**

**Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

**Art. 24**

***Registrazione convenzione***

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

**Art. 25**

***Foro competente***

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di AGRIGENTO

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente gestore

Per il Comune

Il Segretario Comunale